



COMUNE DI ARDORE

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Via Vittorio Emanuele II, 35 – Tel. 0964/629782 – Fax 0964/629782

Posta Elettronica: [vigiliardore@libero.it](mailto:vigliardore@libero.it)

PEC: [vigiliurbani.ardore@asmepec.it](mailto:vigliurbani.ardore@asmepec.it)

P.IVA 00725530802 – C.F. 81000590802

POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza n.33 del 04/06/2019

Oggetto: Modifica della sosta sulla Via Vittorio Emanuele II e in prossimità del Palazzo Municipale

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. N. 5

AREA DI VIGILANZA

Considerato che in prossimità della sede del Palazzo Municipale di Ardore Centro, in Via Vittorio Emanuele II, è presente una piazzola destinata alla sosta degli autoveicoli;

Considerato si rende necessario regolamentare la sosta negli spazi predetti, destinando uno stallo di sosta per i veicoli a servizio degli invalidi, e destinando gli spazi residui agli altri veicoli, consentendo la sosta con disco orario per trenta (30) minuti, negli orari di apertura al pubblico del Comune;

Ritenuto di dover modificare la sosta lungo tutta la Via Vittorio Emanuele, strada a senso unico di marcia con direzione obbligata Mare>Monti, in quanto non sufficientemente larga da consentire la sosta, tenuto conto che i mezzi pesanti e gli autobus possono percorrerla in senso inverso;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del vigente Codice della Strada, approvato con il D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.e.i.;

Visto D.P.R. n. 495/1992 che ha approvato il Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo C.d.S. e s.m.i.;

Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 , n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la legge 15 maggio 1997 n 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

Per i motivi espressi in premessa e qui richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza

ORDINA

1. L'istituzione del divieto di sosta ambo i lati lungo la Via Vittorio Emanuele, dall'incrocio con la Via XX Settembre fino alla Piazza E. Terrana;



2. La regolamentazione della sosta in Via Vittorio Emanuele II, nella piazzola adiacente il Palazzo Comunale, destinando uno stallo ai veicoli al servizio delle persone invalide, e per i residui posti auto è consentita la sosta con disco orario per trenta (30) minuti, i giorni lunedì/mercoledì/venerdì dalle 8,00 alle 14,00, ed il martedì ed il giovedì dalle 8,00 alle 14,00 e dalle 15,00 alle 18,00;

L'apposizione della segnaletica stradale prevista dal Decreto Ministeriale 10 LUGLIO 2002, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali. Tale apposizione dovrà essere effettuata a cura dell'ufficio tecnico, che dovrà altresì avere cura di mantenere in perfetta efficienza la stessa, durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento.

Le limitazioni alla sosta di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle forze di polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza i cui conducenti, tuttavia saranno tenuti ad osservare tutte le dovute cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

- Ufficio Tecnico U.O.C. N. 4;
- Stazione Carabinieri di Ardore ;
- Comando di Polizia Municipale di Ardore;
- Commissariato di PS di Bovalino;

DISPONE

Che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite collocazione dell'apposita segnaletica stradale prevista dal codice della strada, nonché mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale e sul home page del sito istituzionale dell'Ente.

Le prescrizioni della presente ordinanza entrano in vigore con l'apposizione della prescritta segnaletica.

Si intendono abrogati i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione contrari o incompatibili con il presente atto.

I trasgressori alla presente Ordinanza saranno perseguiti a norma di legge (Cd.S.).



Al personale addetto all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all'art.12 del C.d.S., è demandato il compito di far rispettare la presente Ordinanza.

AVVERTE

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T. A. R. della Calabria entro il termine di 60 giorni con le modalità di cui al D.Lgs 2/7/2010 n.104, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n.1199.

Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art.37, comma 3, del vigente C.d.S. entro il termine di 60 giorni con le modalità di cui all'art.74 del relativo regolamento al C.d.S.

RENDE NOTO

Che ai sensi delle disposizioni del Capo III della Legge 07/08/1990 n.241 si comunica che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'U.O.C. N. 5 Area Vigilanza, presso il quale è possibile prendere visione degli atti relativi al procedimento.

Dalla Residenza Municipale, li 04.06.2019



Il Responsabile dell'U.O.C. N. 5

Il Comandante

Dr. Antonello RUGGIERO

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Antonello Ruggiero".